



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**  
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611  
P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**IL DIRIGENTE**

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il D.M. 374/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;

VISTO il decreto di quest'Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 10968/2019 REG.PROV.COLL. - N. 10459/2015 REG.RIC., con cui viene respinto il ricorso promosso per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) - n. 325 del 3 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale", nella parte in cui, pur prevedendo l'inclusione a pieno titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e quindi, sostanzialmente, nel prevedere una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di docenti abilitati perché in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

- del silenzio rigetto dell'Amministrazione innanzi alla diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata Istanze on line;

- delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del citato DM 325/2015, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, valide per l'anno scolastico 2015/2016, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti;

RILEVATO che, tra i nominativi dei docenti che hanno promosso ricorso e che, allo stato, risultano ancora inseriti in GAE per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, risulta quello della docente DEI Vincenza, nata il 27/10/1975 (PZ), titolare di contratto a tempo determinato conferito da graduatoria d'istituto presso la scuola contrassegnata da cod. mecc. SAMM881015 - SASSANO "D.ALIGHIERI" su posto di sostegno;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'esecuzione della decisione sopra indicata mediante depennamento della docente dalle GAE in cui risulta allo stato inserita;

**DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10968/2019 REG.PROV.COLL. - N. 10459/2015 REG.RIC., la docente DEI Vincenza, nata il 27/10/1975 (PZ), titolare di contratto a tempo determinato conferito da graduatoria d'istituto presso la scuola contrassegnata da cod. mecc. SAMM881015 - SASSANO "D.ALIGHIERI" su posto di sostegno, è depennata dalle graduatorie ad esaurimento relative agli ordini di scuola Infanzia e Primaria utili per il triennio 2019/2022.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of  
[francesco.oliva.sa@istruzione.it](mailto:francesco.oliva.sa@istruzione.it)

IL DIRIGENTE  
Annabella Attanasio